



Regione Lombardia

Giunta Regionale
DIREZIONE GENERALE QUALITA' DELL'AMBIENTE
RIDUZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA E SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE
PREVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO E IMPIANTI

Protocollo T1.2010.0005975 del 08/04/2010

Firmato digitalmente da CARLO LICOTTI

Alla

ARPA Lombardia Viale Restelli 3/I 20100 MILANO (MI)
Fax: 0269666252

Provincia di Brescia Fax: 0303749686

Provincia di Cremona Fax: 0372406461

Provincia Pavia Fax: 0382597800

Provincia di Milano Fax: 0277405401

Provincia di Bergamo Fax: 035387595

Provincia di Sondrio Fax: 0342531638

Confagricoltura Lombardia Fax: 0302424054

Coldiretti Lombardia Fax: 026704486

Provincia di Varese Fax: 0332252262

Provincia di Mantova Fax: 0376366956

Provincia di Lecco Fax: 0341295237

Provincia di Lodi Fax: 0371442362

Confederazione Italiana Agricoltori Fax: 0266984935

Confindustria Lombardia Fax: 0286465533

Provincia Como Fax: 031230894

Provincia Moza Brianza Fax: 0399756792

LORO SEDI

Oggetto : Trasmissione documento: "Attività in deroga – articolo 272 comma 2 del DLgs 152/06.

Referente per l'istruttoria della pratica: LUCA ANDREA PUSTETTO

Tel. 023936162

PREVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO E IMPIANTI
Via Taramelli, 12 – 20124 Milano – e-mail: ambiente@pec.regione.lombardia.it
Tel. 02/6765.4130 Fax. 02/6765.

Note esplicative.”

Con la presente si trasmette la circolare in oggetto, contenente note esplicative relative alle attività in deroga secondo l'art. 272 comma 2 del DLgs 152/06.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

CARLO LICOTTI

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

Referente per l'istruttoria della pratica: LUCA ANDREA PUSTETTO

Tel. 023936162

PREVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO E IMPIANTI
Via Taramelli, 12 – 20124 Milano – e-mail: ambiente@pec.regione.lombardia.it
Tel. 02/6765.4130 Fax. 02/6765.

Attività in deroga – articolo 272 comma 2 del DLgs 152/06. Note esplicative

Premessa

Con l'applicazione delle linee guida regionali per le attività in deroga secondo l'art. 272 comma 2 del DLgs 152/06, si rendono necessari alcuni chiarimenti interpretativi nonché applicativi degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni generali di impianti ed attività, emanati dalla Regione Lombardia con dds 8213 del 6 agosto 2009.

Al fine di assicurare un esercizio uniforme e coordinato sul territorio lombardo delle funzioni trasferite alle province in merito al rilascio, alla modifica ed al rinnovo delle autorizzazioni, la Regione Lombardia ha ritenuto, in accordo con le province medesime, di proporre una serie di note esplicative per l'applicazione corretta dei suddetti allegati.

Riferimenti normativi

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la Parte Quinta “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, Titolo I “Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”, articolo 272 comma 2;

L.R. 11 dicembre 2006, n. 24: “norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”, articolo 8: “..la Giunta Regionale stabilisce le direttive per l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie”;

d.d.s. n. 8213 del 6 agosto 2009: “Modificazione del d.d.s. 532 del 26 gennaio 2009 ed approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale per attività in deroga ex art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 per l’attività in deroga di elettroerosione”

Note esplicative

Per una corretta lettura ed applicazione di quanto già presente negli allegati tecnici relativi alle attività in deroga, si provvede di seguito ad esplicitare alcuni punti per chiarirne l’intento:

- Allegato Tecnico n.2 - Relazione Tecnica Semplificata: è stata erroneamente barrata l’area relativa alla quantità di solvente negli stucchi, da considerare ai fini del calcolo dei solventi utilizzati, contenuta nella tabella delle materie prime: dovrà essere considerata anche tale voce. Si riporta la tabella corretta:

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno		Quantità di solvente in kg/anno	
		Attuale	Prevista	Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1. Prodotti vernicianti pronti all'uso: prodotti vernicianti, diluenti, catalizzatori (*) (**)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> 2. Stucchi (**)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> 3. Materiale di saldatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			///	///

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno		Quantità di solvente in kg/anno	
		Attuale	Prevista	Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 4. Materiale per la pulizia delle attrezzature (**)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
Quantità totale annua di materie prime* kg _____					
Quantità totale di solvente** kg _____					

* Concorrono al limite per i prodotti vernicianti pronti all'uso di 7,3 t/anno esclusivamente le materie prime con asterisco

** Concorrono al limite di 0,5 t/anno di solvente le materie prime con doppio asterisco.

- Allegato Tecnico n.5 – Sezione A: per l'abbattimento dei COV provenienti da operazioni di produzione di manufatti in gomma ed altri elastomeri, nonostante non sia indicato tra gli impianti di abbattimento della tabella "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche", può essere utilizzato l'impianto identificato con la scheda DC.CF.01 (impianto a coalescenza), descritto nella dgr 13943/03 e smi.
- Allegato Tecnico n.7 - Sezione A) CONSUMO DI COV FINO A 5 T/ANNO:
 - o Nella tabella relativa alla nota 1, qualora i P.V. siano superiori a 10000 kg/anno, le percentuali di COV ammesse nei P.V., senza utilizzo di impianti di abbattimento, sono da calcolarsi come rapporto tra i 5000 kg/anno di COV ammessi (nella sezione A) e il quantitativo totale annuo di P.V. utilizzati (es. P.V. totali = 12000 kg/anno, % massima di COV senza impianto di abbattimento = $5000/12000 = 42\%$)
 - o La nota n.4 non è da riferirsi alla fase lavorativa A - Preparazione del supporto e trattamenti intermedi su legno vergine, ma alla fase D.1- Applicazione dei P.V. a spruzzo.
- Allegato Tecnico n.17: le limitazioni imposte non sono da applicarsi qualora il rinvenimento di materiale non contaminato avvenga in aria ambiente.
- Allegato Tecnico n.34: è stato riportato il limite per le polveri e per il cianuro anche per il caso di trattamenti termici in acqua additivata a polimeri. Tali limitazioni sono da intendersi invece esclusivamente per la fase lavorativa A: trattamenti termici in bagno fuso di Sali (KCN, NaCN, BaCl₂ ed assimilabili). Nello stesso allegato la soglia massima è da intendersi sempre rispettata qualora si svolgano trattamenti termici in acqua o acqua additivata.